



*Città di Latisana*

*Provincia di Udine*

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA DI INIZIATIVE DI**

**SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

**DI VICINATO E PER IL CONTRASTO AL**

**FENOMENO DEI NEGOZI SFITTI**

(Approvato con D.C.C. n. 46 del 31 luglio 2024)

Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Definizioni	2
<b>TITOLO 1 - DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO</b>	<b>2</b>
Art. 3 - Disposizioni per tutela del decoro di immobili non residenziali sfitti	2
Art. 4 - Decoro Delle Vetrine	3
Art. 5 - Decoro Del Fronte Dell'attività	3
Art. 6 - Decoro dei fabbricati non residenziali e delle aree di pertinenza	4
<b>TITOLO 2 - CONCESSIONE DI BENEFICI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI INCENTIVI PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DEI NEGOZI SFITTI</b>	<b>4</b>
Art. 7 – Concessione di contributi economici ai negozi di vicinato	4
Art. 8 – Soggetti ammissibili	5
Art. 9 - Requisiti per l'ammissibilità	5
Art. 10 – Contributi destinati alle nuove imprese	6
Art. 11 - Contributo economico erogabile per il permanere delle attività di prima necessità	6
Art. 12 - Bando per le imprese	7
Art. 13 – Iniziative e contributi per il contrasto al fenomeno degli spazi sfitti	7
Art. 14 - Entità dei contributi	7
Art. 15 - Obblighi del beneficiario	8
Art.16 - Cumulabilità dei contributi	8
Art. 17 - Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni	8
Art. 18 – Revoche	9
<b>TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>9</b>
Art. 19 - Norma finanziaria	9
Art. 20 - Sanzioni	10
Art. 21 - Abrogazione e disposizioni finali	10

## **Art. 1 - Finalità**

1. Il Comune di Latisana, al fine di incentivare l'avvio di nuove attività sul territorio comunale, nonché la rivitalizzazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, con il presente Regolamento intende disciplinare le iniziative di sostegno alle attività commerciali di vicinato.

2. Con il presente regolamento al fine di promuovere forme di collaborazione e partecipazione responsabile degli operatori economici al decoro della città, il Comune di Latisana disciplina inoltre le iniziative di tutela dello spazio pubblico e le attività obbligatorie a carico dei proprietari degli immobili non residenziali, al fine del mantenimento dei medesimi secondo le condizioni di decoro civico e urbano;

3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

## **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si danno le seguenti definizioni:

- A) Sede legale: il luogo in cui dall'atto costitutivo l'impresa risulta avere il centro amministrativo dei propri affari, ed in genere identifica il luogo in cui si trova l'organizzazione amministrativa dell'impresa;
- B) sede operativa: i locali dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. La sede deve essere accertata mediante visura camerale o atto equipollente.
- C) Nuova impresa: le imprese che avviano o hanno avviato la loro attività in un periodo massimo di 3 anni precedenti alla pubblicazione dei bandi o degli incentivi di cui al presente regolamento.
- D) Attività di prima necessità: le imprese che presentano come attività prevalente uno dei seguenti codici Ateco: Ateco 47.11.4 (minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari), Ateco 47.21.0 (commercio al dettaglio di frutta e verdura), 47.22.0 (commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne), 47.23.0 (commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi), 10.71.1 (produzione di prodotti di panetteria freschi), 47.24.1 (commercio al dettaglio di pane), 47.29.1 (commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari), 47.29.90 (commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati quali commercio al dettaglio di uova, oli e grassi alimentari, salumerie)

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO**

### **Art. 3 - Disposizioni per tutela del decoro di immobili non residenziali sfitti**

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili non residenziali temporaneamente sfitti di custodire e mantenere il locale attraverso le seguenti attività:

- a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- b) decoro delle vetrine attraverso modalità e materiali stabiliti dal successivo art. 4 del presente regolamento;
- c) divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, post-it e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione e/o vendita dell'immobile;
- d) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

#### **Art. 4 - Decoro Delle Vetrine**

- 1. Le vetrine di esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, attività ricettive in genere, durante il periodo di inattività superiore a giorni 60, laddove vi siano situazioni di degrado, dovranno essere schermate interamente con vetrofanie riportanti immagini della località di Latisana.
- 2. L'Amministrazione Comunale, per mezzo dell'Ufficio Suap, comunica ai proprietari degli immobili, superati i 60 giorni di inattività, tempi e modalità di oscuramento delle vetrine tramite immagini della località di Latisana.
- 3. Dalla ricezione della comunicazione da parte del comune, il proprietario ha 40 giorni solari di tempo per provvedere all'oscuramento delle vetrine secondo quanto indicato nella comunicazione di cui al comma 2.
- 4. Il Comune di Latisana potrà fornire ai proprietari le vetrofanie utili all'oscuramento delle vetrine.
- 5. I tempi di cui al comma 1 e 3 sono sospesi qualora il proprietario stia accedendo ad altre iniziative incentivanti di cui all'art. 12.
- 6. Qualora non venissero rispettati i tempi di cui al comma 3, il proprietario incorre nelle sanzioni di cui all'art. 20 (previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti dalla normativa di settore).

#### **Art. 5 - Decoro Del Fronte Dell'attività**

- 1. Fatto salvo quant'altro previsto dai regolamenti comunali, gli spazi antistanti le attività economiche devono essere tenuti in condizioni di ordine e pulizia;
- 2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di tali locali e spazi esterni sono tenuti alla rimozione di oggetti, scritte e affissioni o quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità;
- 3. Le vetrine devono essere utilizzate esclusivamente per l'esposizione delle merci, per la presentazione dell'impresa e dei suoi prodotti o per la promozione di iniziative di marketing territoriale;
- 4. Le tende, le tettoie, le verande e le insegne devono essere conformi alle caratteristiche estetiche dell'immobile e devono essere mantenute pulite e in buono stato;
- 5. È fatto obbligo ai titolari o gestori delle attività economiche:
  - a) di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede e alla pulizia del verde antistante l'attività;

b) di provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi;

c) di non collocare contenitori non destinati all'esposizione delle merci al pubblico a ridosso delle vetrine o sulla soglia del locale.

#### **Art. 6 - Decoro dei fabbricati non residenziali e delle aree di pertinenza**

1. Chiunque utilizzi spazi ed aree pubbliche per la collocazione di attrezzature relative ad attività economiche deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area di cui si ha la disponibilità e di quella immediatamente circostante;

2. Sulle aree di cui si ha la disponibilità e visibili dalla pubblica via o comunque su aree visibili al pubblico, è vietato:

- a. accantonare casse vuote, cartoni o altro materiale o rifiuti derivante dall'attività, fatte salve le disposizioni sulle modalità di effettuazione della raccolta rifiuti inserite negli appositi atti comunali;
- b. posizionare cavi appoggiati al suolo o sospesi se non espressamente autorizzati;
- c. posizionare cartelli bifacciali (gli stessi sono consentiti solo ed esclusivamente alle edicole, alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alle imprese di noleggio di moto e cicli o dispositivi elettrici operanti all'aperto, che siano collocati in modo da non creare intralcio alla circolazione pedonale e al passaggio delle persone diversamente abili).

4. Nei casi incuria dei fabbricati non residenziali, è facoltà del Comune disporre l'esecuzione a carico dei proprietari dei relativi interventi manutentivi necessari alla messa in pristino delle condizioni di decoro civico e urbano.

5. Nel caso di inottemperanza nei termini indicati dalle disposizioni comunali, oltre alla comminazione delle eventuali sanzioni previste dal successivo art. 20 del presente regolamento, gli interventi di cui al precedente comma 4 saranno eseguiti d'ufficio, rivalendosi sui rispettivi proprietari inadempienti.

### **TITOLO 2 - CONCESSIONE DI BENEFICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI INCENTIVI PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DEI NEGOZI SFITTI**

#### **Art. 7 – Concessione di contributi economici (negozi di vicinato)**

1. Il Comune di Latisana individua annualmente risorse da destinare agli esercizi commerciali di vicinato al fine di:

- A. favorire il mantenimento dei negozi nei centri storici del centro abitato e delle frazioni;
- B. favorire l'innovazione e lo sviluppo delle imprese esistenti sul territorio di Latisana al fine di consolidare il tessuto economico esistente;
- C. favorire l'apertura di nuovi esercizi di vicinato in particolare ri-attivando spazi sfitti.

2. Il Comune di Latisana eroga contributi alle imprese attraverso:

- A. contributi concessi in relazione al versamento dei tributi comunali;
- B. contributi concessi tramite bando di finanziamento per lo sviluppo e gli investimenti delle imprese al fine di migliorare l'offerta di servizi sul territorio;
- C. attivazione di misure incentivanti per la riapertura di spazi sfitti.

## **Art. 8 – Soggetti ammissibili**

1. Le misure di cui al presente titolo sono rivolte alle imprese costituite, attive ed iscritte al registro imprese che abbiano sede legale e sede operativa o unità locale attiva nel territorio di Latisana alla data di presentazione delle domande di contributo.

2. Le imprese ammissibili devono essere necessariamente riconducibili ai seguenti settori:

a) Artigianato;

b) Turismo;

c) Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero;

d) Commercio al dettaglio;

e) Somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

f) Agriturismo e vendita diretta prodotti agricoli;

g) industrie.

2. Sono escluse tutte le attività che includono, slot machine, scommesse e giochi d'azzardo, compro oro e attività con finalità similari e locali notturni.

## **Art. 9 - Requisiti per l'ammissibilità**

1. Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese e/o unità locali come individuati ai precedenti articoli che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato un'attività nel territorio del Comune di Latisana o aperto una unità operativa delocalizzata rispetto all'attività esistente e che debbono:

a) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

c) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

d) essere proprietari della sede legale o operativa nel quale si effettua l'attività ovvero, detentori di regolare contratto di locazione registrato ovvero comodato (nei casi previsti dalla legge).

2. Sono esclusi dalle agevolazioni:

a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere risultano, al momento della presentazione della domanda, essere stati messi in mora dal Comune di Latisana per tributi e tasse in genere non regolarmente versati.

b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. Alla domanda deve essere allegata inoltre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta sul modello predisposto all'Amministrazione, afferente i requisiti soggettivi e oggettivi

richiesti dal presente regolamento, il rispetto del regime comunitario de minimis specificando gli importi eventualmente ottenuti nell'arco dei tre esercizi finanziari partendo da quello in cui il contributo è potenzialmente concesso più i due successivi.

#### **Art. 10 – Contributi destinati alle nuove imprese**

1. Sono concessi i contributi economici annuali previsti per i seguenti tributi comunali e diritti vari dovuti per rilascio di permessi/autorizzazioni per la sede legale/operativa nella quale si svolge l'attività per un periodo di tempo pari ai primi 3 (tre) anni di esercizio della stessa:

a) Imposta Locale Immobiliare Autonoma (I.L.I.A.) versata al Comune di Latisana, se l'attività imprenditoriale è soggetto passivo ai fini dell'imposta. Ai fini della richiesta del contributo economico viene considerata anche l'I.L.I.A. versata alla Stato quale quota statale;

b) Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) versata al Comune di Latisana, compresa l'addizionale provinciale;

c) Tributi minori, quale il Canone Unico patrimoniale”;

d) Diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni ed autorizzazioni da parte del Comune di Latisana inerenti all'attività imprenditoriale.

#### **Art. 11 - Contributo economico erogabile per il permanere delle attività di prima necessità**

1. Le attività commerciali già esistenti con attività prevalente appartenente al codice Ateco 47.11.4 (minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari) possono usufruire di un contributo pari all'ammontare della TARI annuale dovuta e al nuovo canone di esposizione pubblicitaria.

2. Le attività commerciali con attività prevalente appartenente ai seguenti codici Ateco 47.21.0 (commercio al dettaglio di frutta e verdura), 47.22.0 (commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne), 47.23.0 (commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi), 10.71.1 (produzione di prodotti di panetteria freschi), 47.24.1 5 (commercio al dettaglio di pane), 47.29.1 (commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari), 47.29.90 (commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati quali commercio al dettaglio di uova, oli e grassi alimentari, salumerie) e/o similari, possono usufruire di un contributo pari all'ammontare della TARI annuale dovuta e al nuovo canone di esposizione pubblicitaria.

3. Hanno diritto al contributo le attività commerciali che effettuano vendita diretta al pubblico e hanno una superficie di vendita alimentare superiore al 50% della superficie di vendita complessiva.

4. I gestori hanno diritto al contributo anche nel caso in cui non abbiano usufruito di contratto di affitto alle condizioni disciplinate dal presente regolamento.

#### **Art. 12 - Bando per le imprese**

1. È pubblicato annualmente un bando di finanziamento per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti sul territorio.

2. La pubblicazione del Bando segue quanto definito dal “Regolamento volto al sostegno finanziario delle attività commerciali ed artigianali quali micro, piccole e medie imprese esistenti nel Comune di Latisana”.

### **Art. 13 – Iniziative e contributi per il contrasto al fenomeno degli spazi sfitti**

1. Il Comune può promuovere con apposito atto la realizzazione di iniziative di valenza pubblica interessanti gli immobili non residenziali sfitti al fine di ottenere l’uso temporaneo di nuovi spazi per la cultura e la promozione del territorio e, nel contempo, di valorizzare l’immobile;
2. Il Comune può promuovere, altresì, con apposito atto la concessione di contributi al fine di incentivare i proprietari di immobili non residenziali sfitti:
  - a. alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali dedicati all’esercizio dell’attività;
  - b. all’acquisto e installazione di arredi strettamente inerenti all’esercizio dell’attività di vendita o di somministrazione;
  - c. all’assegnazione dei locali in locazione agevolata adottando il contratto di locazione tipo, proposto dal Distretto del Commercio di Latisana con criteri di assegnazione di un punteggio per investimenti in nuove infrastrutture tecnologiche o apparecchiature.

### **Art. 14 - Entità dei contributi**

1. Le misure delle agevolazioni previste nei precedenti articoli sono concesse fino all’ammontare stabilito negli stanziamenti di bilancio che annualmente verranno previsti dall’amministrazione comunale.
2. Il contributo annuo concedibile a ciascuna impresa aderente alla misura destinata alle nuove imprese di cui all’art. 10 è calcolato a copertura delle spese di cui all’art. 10 e fino ad un massimo di 5.000,00 €. Il contributo è aumentato del 20% se l’attività si insedia nel centro storico.
3. Il contributo annuo concedibile a ciascuna impresa aderente alla misura destinata al mantenimento delle attività di prima necessità di cui all’art. 11 è così definito
  - a. Contributo massimo di 800 € all’anno a copertura delle spese di cui all’art. 11 comma 1) per le imprese che hanno quale attività prevalente quella riferita al codice Ateco 47.11.4 (minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari).
  - b. Contributo massimo 400 € all’anno a copertura delle spese di cui all’art. 11 comma 2) per le imprese che hanno quale attività prevalente quella riferito al codice Ateco 47.21.0 (commercio al dettaglio di frutta e verdura), 47.22.0 (commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne), 47.23.0 (commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi), 10.71.1 (produzione di prodotti di panetteria freschi), 47.24.1 5 (commercio al dettaglio di pane), 47.29.1 (commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari), 47.29.90 (commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati quali commercio al dettaglio di uova, oli e grassi alimentari, salumerie) e/o similari.
4. Il contributo annuo previsto per gli interventi di innovazione e sviluppo delle attività di cui all’art. 12 sono concessi nel limite massimo previsto da apposito bando e secondo quanto definito dal “Regolamento volto al sostegno finanziario delle attività commerciali ed artigianali quali micro, piccole e medie imprese esistenti nel Comune di Latisana”

5. Le risorse destinate alle iniziative di riapertura dei negozi sfitti sono stabilite con appositi bandi/strumenti attuativi. Le risorse destinate al finanziamento della presente misura possono essere composte da risorse comunali e/o da risorse di altri enti pubblici.

#### **Art. 15 - Obblighi del beneficiario**

1. Tutti i requisiti di cui all'articolo 9 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione del contributo economico annuale.
2. Coloro i quali beneficeranno del contributo economico annuale avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale, con divieto di trasferire o cedere in affitto l'azienda, per almeno 3 anni a decorrere dall'anno di concessione del contributo economico, pena la revoca e la restituzione all'Ente Comunale dell'intera somma erogata.
3. Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno del territorio comunale di Latisana. Non incorre, altresì, a revoca del contributo chi cessa l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio colposo, terremoto, alluvione ecc. che rende totalmente inagibile l'immobile ove si svolge l'attività, sopravvenuta inidoneità assoluta dell'imprenditore o del titolare, in qualità di persona fisica, a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.
4. I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente regolamento saranno obbligati al pagamento per intero delle imposte, tasse così come calcolate dagli uffici comunali e diritti vari di cui all'articolo 9 comma 1 del presente regolamento; il Comune provvederà, entro giorni 90 dalla presentazione dell'istanza, al rimborso degli importi dovuti nel rispetto dell'art. 9 e dell'art. 13 comma 2 e nei limiti di bilancio di cui all'articolo 11.

#### **Art.16 - Cumulabilità dei contributi**

1. I Contributi sono concessi seguendo il Regime De Minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
2. I contributi economici di cui al precedente articolo 13 sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche a condizione che tali agevolazioni non riguardino o non siano espressamente riferibili alla medesima iniziativa per la quale viene concesso con il presente Regolamento il contributo economico.
3. È fissato un limite di aiuti concessi dall'amministrazione comunale alla medesima impresa nel periodo dell'anno di domanda e dei due anni precedenti. Il limite è fissato in 10.000,00 €.

#### **Art. 17 - Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni**

1. La richiesta del contributo economico deve essere presentata dagli interessati con apposita istanza predisposta unitamente ad un modello in autocertificazione predisposto dall'Ufficio Competente in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 ed indirizzata al Comune di Latisana a mezzo PEC oppure a mezzo Raccomandata A/R entro i termini indicati dal bando.
2. L'istanza deve contenere:
  - a. le generalità e il codice fiscale del titolare dell'attività;
  - b. la denominazione della stessa;

- c. l'indirizzo della sede legale ed operativa in relazione alla quale si richiede il contributo economico;
- d. l'indicazione della proprietà dell'immobile;
- e. piano dei costi;
- f. ogni altro documento previsto dal presente regolamento o dagli strumenti attuativi.

3. Le domande presentate saranno oggetto di istruttoria tecnica da parte dell'Ufficio competente, anche con il supporto di altri uffici comunali al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato al fine della concessione del contributo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

4. Accertati i requisiti che danno diritto al contributo economico, l'Ufficio competente procederà alla liquidazione previo riscontro da parte del Servizio Sportello Attività Produttive in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso dei tre anni previsti e del requisito di cui all'art. 9, comma 2, lettera a).

#### **Art. 18 – Revoche**

1. Il Comune di Latisana procede alla revoca del contributo economico, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dei soggetti ammessi. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione al contributo.

2. La variazione dell'attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di tre anni, può essere consentita solo previa specifica autorizzazione da parte del Comune.

### **TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 19 - Norma finanziaria**

1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione il Comune iscrive nello stesso apposito capitolo con specifica previsione di spesa per la concessione dei contributi economici di cui al presente regolamento.

2. Qualora fosse raggiunto il limite di spesa previsto è facoltà del Consiglio Comunale stanziare ulteriori risorse.

3. Qualora fosse raggiunto il limite di spesa previsto e non vi fosse la possibilità di ulteriori risorse, i contributi verranno ridotti in modo proporzionale tra i soggetti che hanno presentato la richiesta.

#### **Art. 20 - Sanzioni**

1. Previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti dal Funzionario Responsabile del Comune secondo la gravità della violazione, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, fatte salve quelle specificate da altra norma, comporta, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da €. 25,00 ad €. 500,00);

2. Sono, altresì, a carico del trasgressore-responsabile solidale le spese di procedimento della violazione accertata. La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e la lr FVG 17.01.1984 n.1.

3. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. Le disposizioni del presente regolamento, laddove le circostanze lo esigano, dovranno essere adempiuti immediatamente, oppure entro i termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune;

5. In caso di inadempienza nei termini di cui al presente articolo, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione rivalendosi sul trasgressore per le spese eventualmente sostenute.

### **Art. 21 - Abrogazione e disposizioni finali**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni altra norma che risulti in contrasto con lo stesso.